

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/280 DELLA COMMISSIONE**del 22 febbraio 2021****che modifica i regolamenti (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 e (UE) 2017/1485 per allinearli al regolamento (UE) 2019/943****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 59, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 60, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'introduzione di norme armonizzate sugli scambi di energia elettrica e sulla gestione della rete mediante codici di rete e orientamenti nel settore dell'energia elettrica si è dimostrata cruciale per realizzare un mercato integrato dell'energia elettrica nell'Unione.
- (2) I regolamenti (UE) 2015/1222 ⁽²⁾, (UE) 2016/1719 ⁽³⁾, (UE) 2017/2195 ⁽⁴⁾ e (UE) 2017/1485 ⁽⁵⁾ della Commissione stabiliscono disposizioni importanti per il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica, in quanto precisano le norme cui le autorità di regolamentazione devono attenersi quando definiscono congiuntamente i termini e le condizioni o le metodologie necessarie per allineare gli scambi di energia elettrica e la gestione della rete nell'Unione.
- (3) La prassi ha fatto emergere la necessità di chiarire due aspetti del processo di adozione di termini e condizioni o metodologie.
- (4) I regolamenti (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ e (UE) 2019/943 modificano il quadro che disciplina il mercato interno dell'energia elettrica, compreso il processo finalizzato a concordare termini e condizioni o metodologie.
- (5) In virtù dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942, i termini, le condizioni o le metodologie che in precedenza richiedevano l'approvazione di tutte le autorità di regolamentazione sono ora adottati direttamente dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («l'Agenzia»). A norma dei regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943, inoltre, le autorità di regolamentazione nazionali e l'Agenzia hanno la facoltà di rivedere e modificare le proposte di termini e condizioni o metodologie presentate dai gestori dei sistemi di trasmissione («TSO») e dai gestori del mercato elettrico designati («NEMO»).
- (6) I regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 prevedono altresì che i regolatori nazionali e l'Agenzia siano responsabili dell'adozione dei testi definitivi dei termini e delle condizioni o delle metodologie e abbiano la facoltà di rivedere e modificare le proposte dei TSO o dei NEMO al fine di garantire che queste siano in linea con gli obiettivi dei regolamenti (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 e (UE) 2017/1485 e contribuiscano all'integrazione dei mercati, alla non discriminazione, alla concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato dell'energia elettrica.
- (7) È opportuno che tali modifiche trovino riscontro nei regolamenti (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 e (UE) 2017/1485.

⁽¹⁾ GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 6).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (GU L 220 del 25.8.2017, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22).

